

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 62**

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena,  
Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri

*presentata in data 11 giugno 2026*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 19  
(ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 24 della l.r. 19/2022)*

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) sono aggiunte le seguenti:

“e bis) prevede l'attivazione di un apposito sportello, presso gli uffici legali o affari legali delle Aziende sanitarie territoriali regionali e degli enti del servizio sanitario regionale, per la tutela e l'assistenza legale del personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale vittima di atti di violenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche al fine di perseguire una maggiore uniformità e omogeneità nell'applicazione delle procedure legali;

e ter) prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa e assistenza legale per il personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale vittima di atti di violenza nell'esercizio delle proprie funzioni.”.

**Art. 2**

*(Inserimento del Capo V bis nella l.r. 19/2022)*

1. Dopo il Capo V della l.r. 19/2022 è inserito il seguente:

“Capo V bis - Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico del personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale

Art. 37 bis (Istituzione di un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico del personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale)

1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti del servizio sanitario regionale assumono nei procedimenti penali a carico del personale sanitario e socio sanitario del servizio sanitario regionale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli enti del servizio sanitario regionale privi di polizza assicurativa.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo e le modalità di erogazione.”.

**Art. 3**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 la spesa di euro 100.000,00 da iscrivere a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione di spesa, nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), è conseguentemente ridotta per ciascuna annualità.

4. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.